



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28.11.2002

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 - SITUAZIONE ECONOMICA.....	4
ARTICOLO 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO. NUCLEI FAMILIARI ESTRATTI.	4
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
ARTICOLO 6 - ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE	5
ARTICOLO 7 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.....	5
ARTICOLO 8 - VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	6
ARTICOLO 9 - CONTROLLI.....	6
ARTICOLO 10 - MODALITÀ APPLICATIVA	7
ARTICOLO 11 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento e dei regolamenti di settore del Comune di Anzola dell'Emilia per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche:

- Nidi d'infanzia;
- Mense scolastiche;
- Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani;
- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- Alloggi sociali;
- Contributi economici in conto affitto;
- Contributi economici per indigenti;
- Agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Articolo 3 - Situazione economica

La situazione economica dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 109/98, nonché agli ulteriori criteri aggiuntivi indicati del D.P.C.M. n. 221/99 e loro integrazioni e modificazioni.

Il Comune di Anzola dell'Emilia, in applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo già citato prevede, per le prestazioni di seguito elencate, di assumere la composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall'applicazione di quanto indicato nel precedente capoverso, precisamente:

- Per i **servizi all'infanzia e scolastici** viene considerato il nucleo familiare estratto composto dal minore, dai genitori, dai figli minori legittimi, naturali o adottivi o dai minori in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo e dagli altri figli legittimi, naturali o adottivi a carico IRPEF due genitori.
- Per i **servizi territoriali e semiresidenziali per anziani** il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio;
- Per i **servizi residenziali agli anziani** il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Rimane fermo che al pagamento della retta fanno fronte anche i parenti tenuti al mantenimento indicati nel regolamento di settore, chiamati pertanto a rispondere al proprio obbligo.

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e

successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

Articolo 6 - Assistenza alla compilazione

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

Articolo 7 - Attestazione I.S.E.E.

Effettuata l'istruttoria della domande presentate, il Comune rilascia un attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E..

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione al Comune.

La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Articolo 8 - Variazione della situazione economica

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, il Comune può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare, viene disciplinata nei singoli Regolamenti dei servizi comunali.

Articolo 9 - Controlli

L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Si informa fin d'ora che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:

- a) Palesemente inattendibili;
- b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;

In particolare, nell'ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:

- a) il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta;

b) nel caso di valore ISE inferiore al canone annuo di locazione relativo all'abitazione di residenza;

c) nel caso di valore I.S.E.E inferiore al minimo vitale INPS;

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 10 - Modalità applicativa

Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

Articolo 11 - Vigenza del regolamento

Il Presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.